



**LA LEGGE PER TUTTI**  
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

# Attraversamento non sulle strisce: conseguenze

Autore: Redazione | 29/01/2019



***Investimento del pedone che attraversa la strada non sulle strisce pedonali: si parte da una presunzione di colpa del conducente salvo dimostrare che l'impatto era imprevedibile e inevitabile, per così giungere a un concorso di colpa o alla responsabilità integrale a carico del pedone.***

Il pedone che non attraversa sulle strisce pedonali viola il codice della strada e può essere sanzionato, ma non per questo, nel caso in cui venga investito da una macchina, non ha diritto ad essere risarcito. La violazione da questi commessa infatti si pone su un piano differente (e meno grave) rispetto a quello della responsabilità dell'automobilista in caso di incidente stradale. Questo perché il conducente di qualsiasi veicolo (anche la bicicletta) è tenuto a prevedere le possibili violazioni al codice commesse da altri soggetti, in particolar modo chi cammina a piedi (leggi [Incidente stradale: responsabilità conducente](#)). Se tuttavia dovesse risultare che il pedone non era evitabile, perché si è frapposto tra l'auto e la strada in modo imprevedibile e improvviso, allora la responsabilità va divisa secondo le regole del concorso di colpa. A stabilire queste regole è stata una ordinanza della Cassazione pubblicata ieri **[1]**. Ma procediamo con ordine e vediamo quali sono le **conseguenze dell'attraversamento non sulle strisce**.

## Quando il pedone può attraversare fuori dalle strisce

La regola vuole che il pedone possa **attraversare fuori dalle strisce** solo se la pista zebra più vicina dista oltre 100 metri da dove si trova. In tal caso deve procedere con molta attenzione, dando la precedenza alle auto, controllando che non sopraggiunga nessun veicolo e attraversando velocemente la strada in modo perpendicolare, ossia evitando traiettorie oblique, quindi più lunghe.

Se invece le strisce pedonali sono più vicine di 100 metri, il pedone deve necessariamente attraversare su di esse. Leggi [A quanti metri dalle strisce si può attraversare?](#)

Chi attraversa fuori dalle strisce benché queste siano a non meno di 100 metri subisce una **multa da 25 a 99 euro**.

## Il pedone fuori dalle strisce deve dare la precedenza

Come detto, quando il pedone è autorizzato ad attraversare **fuori dalle strisce** deve controllare prima se arrivano auto nelle vicinanze ed, eventualmente, lasciarle prima passare. Solo dopo può occupare la strada. In pratica ciò significa

che le auto hanno la precedenza.

Non è però né l'omessa precedenza né l'attraversamento fuori dalle strisce a determinare la colpa del pedone in caso di **investimento**. Difatti, come anticipato, ogni automobilista deve porsi nelle condizioni di poter frenare per tempo in caso di imprevisti ed anticipare le violazioni altrui del codice della strada: violazioni che si pongono con una certa frequenza e quindi costituiscono un evento prefigurabile. Quindi, chi mette sotto un pedone che ben poteva evitare con maggiore prudenza, benché questi si trovasse fuori dalle strisce, è colpevole.

Solo laddove l'attraversamento dovesse essere improvviso e l'impatto inevitabile anche con l'ordinaria diligenza l'automobilista potrebbe andare esente da colpa.

## Come stabilire se il pedone ha colpa?

Ma come avviene la determinazione della **responsabilità del conducente in caso di attraversamento del pedone fuori dalle strisce**? A chiarirlo è la sentenza della Cassazione citata in apertura.

In praticare, il giudice deve partire inizialmente da un **presunzione di colpa totale** carico del conducente dell'auto. A quest'ultimo però è consentito fornire la prova contraria: ossia dimostrare che il pedone abbia attraversato sul più bello e in modo da non poter essere avvistato neanche con un comportamento prudente. È il caso di chi sbuchi fuori da una siepe e attraversi velocemente, senza guardare, quando l'auto è già nelle vicinanze tanto da non poter più frenare.

Con tali elementi di prova il giudice - che, come detto, parte da una presunzione di responsabilità al 100% a carico dell'automobilista - accerta in concreto l'**eventuale colpa del pedone** e, in base all'entità di questa, riduce progressivamente la percentuale di colpa presunta del conducente. Si può quindi arrivare a un **concorso di colpa** o addirittura all'attribuzione della integrale responsabilità a carico del pedone che si sia posto come evento imprevedibile e inevitabile.

Ricordano i giudici che sul pedone che attraversa la strada al di fuori delle strisce pedonali grava l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli.

## Note

[1] Cass. ord. n. 2241/2019 del 28.01.2019.

## Sentenza

**Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza 8 maggio 2018 - 28 gennaio 2019, n. 2241** Presidente Amendola - Relatore Scarano Svolgimento del processo Con sentenza del 9/1/2017 la Corte d'Appello di Perugia, in parziale accoglimento del gravame interposto dai sigg. T.L. ed altri -quali coniuge e figli della defunta sig.ra C.A. - e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Spoleto n. 445/2015, ha rideterminato -nella misura rispettivamente del 60% e del 40%- la concorrente responsabilità della defunta C. e del sig. S.O. , conducente dell'autovettura che in Spoleto il 4/8/2008 la prima aveva investito. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito i sigg. T.L. ed altri propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso la società Vittoria Assicurazioni s.p.a. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva. Motivi della decisione Con il 1 motivo i ricorrenti denunciano "violazione e falsa applicazione" dell'art. 2054 c.c., comma 1 e art. 1227 c.c., comma 1, in relazione agli artt. 190 e 191 C.d.S., in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Si dolgono che la corte di merito non si sia soffermata a descrivere e valutare la condotta di guida del conducente del veicolo investitore con riferimento "non solo alla presunzione di responsabilità prevista dall'art. 2054 c.c., ma anche e soprattutto in relazione alla violazione degli artt. 190 e 191 C.d.S., pervenendo all'ingiusta erronea e immotivata attribuzione della colpa del pedone nella misura del 60%". Lamentano non essersi dalla corte di merito affermata la quantomeno prevalente responsabilità del conducente dell'autovettura investitrice laddove, "indipendentemente dalla velocità del veicolo, la sig.ra C. al momento dell'investimento si trovava in prossimità dello attraversamento pedonale... segnalato per pericolo bambini e attraversamento pedonale per la presenza di una chiesa, per cui doveva essere tenuta una condotta di guida particolarmente prudente". Con il 2 motivo denunciano l'omesso esame di un fatto decisivo per la decisione della controversia, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Lamentano l'"assolutamente omessa e comunque insufficiente" motivazione resa dalla corte di merito circa una questione emersa "sia nella perizia del consulente del PM, sia in sede di c.t.u. dell'ing. S. ". Si dolgono che erroneamente la corte di merito abbia attribuito alla C. "una corresponsabilità prevalente, solo perché la stessa ha eseguito l'attraversamento in pieno centro cittadino ed in zona con segnaletica orizzontale e verticale segnalante "pericolo", appena 100 m dalle strisce pedonali", non essendo stata viceversa esaminata la "decisiva e rilevante circostanza" che il conducente l'autovettura investitrice, "solo ove avesse osservato l'obbligo di attenzione previsto dagli artt. 190 e 191 C.d.S., poteva

tranquillamente evitare l'investimento". I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati. Va anzitutto osservato, con particolare riferimento al 1° motivo, che là dove lamentano non avere la corte di merito "assolutamente spiegato l'iter logico seguito per graduare... la misura della responsabilità delle parti, valorizzando unicamente la circostanza meramente soggettiva addebitata alla C. ... non comparandola con i ben più pesanti addebiti mossi dai consulenti al S. ", i ricorrenti in effetti inammissibilmente richiedono la rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tal fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la confluenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova. Quanto al merito, deve porsi in rilievo che come questa Corte ha già avuto modo di affermare il conducente di veicoli a motore è onerato da una presunzione di colpa e ove il giudice si trovi a dover valutare e quantificare l'esistenza di un concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella del pedone investito deve: a) muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100%; b) accertare in concreto la colpa del pedone; c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone (v. Cass., 4/4/2017, n. 8663; Cass., 18/11/2014, n. 24472; Cass. 19/2/2014, n. 3964). Orbene, nell'affermare che "il comportamento assunto nell'occorso dalla C. è comunemente qualificato dalla giurisprudenza quale concausa nella produzione dell'evento atteso che sul pedone che attraversi la strada al di fuori delle strisce pedonali grava l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli", e che "il Giudice di prime cure, quindi non ha fatto altro che procedere al riparto delle rispettive percentuali di colpa aderendo sostanzialmente alle conclusioni peritali delle indagini tecniche svolte, spiegando un corretto impianto logico e argomentativo", del suindicato principio la corte di merito ha nell'impugnata sentenza invero fatto piena e corretta applicazione. Emerge evidente, a tale stregua, come lungi dal denunciare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni dei ricorrenti oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in realtà si risolvono nella mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore e un significato difformi dalle loro aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell'inammissibile pretesa di una lettura dell'assetto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932). Per tale via in realtà sollecitano, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi all'attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di

fatto già considerati dai giudici di merito, al fine di pervenire a un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443). Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore di ciascuno dei contro ricorrenti, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solidodelle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 5.200,00 di cui Euro 5.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore di ciascuno dei controricorrenti. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.